



COMUNE DI PIERANICA

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 37

Trasmessa all'Organo Regionale di Controllo il
..... con prot. n.

Adunanza del **20/12/2025**

Codice Ente: **10776 9 Pieranica**
Codice Materia:

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2026 E PRESA ATTO SCAGLIONI DI REDDITO IRPEF STABILITI DALLA LEGGE DELLO STATO.

L'anno duemilaventicinque addi VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 11.00 nella sala consiliare del Municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO Valter Giuseppe Raimondi il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1) RAIMONDI Valter Giuseppe	X	
2) MAZZINI Giuseppe	X	
3) RIBOLI Cinzia	X	
4) VENTURELLI BARBIERI Leonardo	X	
5) NODARI Sofia Caterina	X	
6) BRESCIANI Filippo	X	
7) SIVIERO Olivo	X	
8) BARBIERI Alice	X	
9) BENZONI Barbara	X	
10) STEFANUTTO Bruno	X	
11) BARBIERI Federica	X	
	11	0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Monica MARZANO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2026 E PRESA ATTO SCAGLIONI DI REDDITO IRPEF STABILITI DALLA LEGGE DELLO STATO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, c. 1, del D.Lgs. n. 15.12.1997 n. 446 il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1 c. 169 della L. 27.12.2006 n. 296 gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e con effetto dal primo gennaio di riferimento;

VISTO:

- il D.Lgs. 28.12.1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni relativo all'istituzione dell'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF;
- l'art. 1, c. 11, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14.09.2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF, a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1, c. 7, del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.07.2008, n. 126, confermata poi dall'art. 1, c. 123, della L. 13.12.2010, n. 220 e i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- il D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni in L. n. 214 del 22.12.2011, dove vengono previste delle modifiche alla disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF fra le quali viene precisato che gli scaglioni di reddito da utilizzare per la differenziazione delle aliquote sono quelli utilizzati per l'IRPEF;
- la legge di Bilancio 197/2022 che non prevede alcuna nuova disposizione in merito all'applicazione dell'addizionale comunale Irpef anno 2023;
- che con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04 agosto 2023, è stato modificato il principio contabile applicato concernente la *Programmazione*, Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04 agosto 2023, è stato modificato il principio contabile applicato concernente la *Programmazione*, Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- che le nuove disposizioni sono finalizzate a consentire l'approvazione del bilancio entro i termini previsti del 31.12.2025 ed evitare, pertanto, la gestione in esercizio provvisorio.

PRESO ATTO CHE:

- con delibera C.C. n. 18 del 22.06.2015 è stata istituita l'addizionale comunale irpef ed approvato il relativo regolamento;
- con delibera C.C. n. 39 del 21.12.2024 e delibera del C.C. n. 4 del 19.03.2025 sono state approvate come di seguito indicato, le aliquote irpef in base ai vigenti scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale per il seguente triennio 2025/2027 annualità 2025:

Scaglione di reddito	Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizio 2027
fino a 10.000,00	0,00	0,00	0,00
da 0,000000 a 15.000,00	0,60	0,60	0,60
da 15.001,00 a 28.000,00	0,60	0,60	0,60
da 28.001,00 a 50.000,00	0,70	0,70	0,70
Oltre 50.001,00	0,80	0,80	0,80

RITENUTO di approvare per l'anno 2026 la nuova e unica aliquota dell'addizionale comunale Irpef come di seguito evidenziato, al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie per garantire gli equilibri di bilancio e stabilire un'entrata consolidata per gli esercizi futuri;

Scaglione di reddito	Esercizio 2026	Esercizio 2027	Esercizio 2028
fino a 10.000,00	0,00	0,00	0,00
da 0,000000 a 15.000,00	0,80	0,80	0,80
da 15.001,00 a 28.000,00	0,80	0,80	0,80
da 28.001,00 a 50.000,00	0,80	0,80	0,80
Oltre 50.001,00	0,80	0,80	0,80

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2026, una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a 10.000,00 euro, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile, ai sensi dell'art. 1 c. 11, del D.L. n. 138/2011;

PRESO ATTO delle disposizioni previste dall'art. 5 del Regolamento in materia di addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche "IRPEF", in merito alla variazione dell'aliquota in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti e stabilendo una soglia di esenzione per i redditi fino a € 10.000,00, approvato con delibera C.C. n. 18 del 22.06.2015;

VISTA:

- la legge di bilancio 2022 – L. 30.12.2021 n. 234
- la legge di bilancio 2023 – L. 29.12.2022 n. 297
- la legge di bilancio 2024 – L. 30.12.2024 n. 207
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04 agosto 2023, è stato modificato il principio contabile applicato concernente la *Programmazione*, Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

UDITI GLI INTERVENTI: Il Sindaco illustra il punto all'o.d.g. affermando che l'elevazione dell'addizionale IRPEF si rende necessario per la presenza di minori entrate e di maggiori spese con particolare riferimento all'anno 2027. Tra le minori entrate il Sindaco richiama il minor gettito IMU a seguito della classificazione di un immobile tra i beni di interesse paesaggistico e storico per il quale l'IMU è ridotta. Tra le maggiori spese il Sindaco richiama sia le spese legate al sociale, e in particolare al collocamento di una Signora in una RSA, sia le spese legate all'aggiornamento del Piano di Governo del Territorio;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica-contabile sulla proposta di deliberazione resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Benzoni B., Stefanutto B., Barbieri F.) astenuti n. 0, espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti, in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) **di approvare** la nuova e unica aliquota Irpef per l'anno 2026 in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.Lgs 28.09.1998, n. 360, e per le motivazioni in premessa citate - l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF e stabilendo una soglia di esenzione per i redditi fino a € 10.000,00 così come di seguito evidenziato:

Scaglione di reddito	Esercizio 2026	Esercizio 2027	Esercizio 2028
fino a 10.000,00	0,00	0,00	0,00
da 0,000000 a 15.000,00	0,80	0,80	0,80
da 15.001,00 a 28.000,00	0,80	0,80	0,80
da 28.001,00 a 50.000,00	0,80	0,80	0,80
Oltre 50.001,00	0,80	0,80	0,80

- 2) **di confermare** per l'anno 2026, una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a 10.000,00 euro, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile, ai sensi dell'art. 1 c. 11, del D.L. n. 138/2011;
- 3) **di prendere atto** che la legge di bilancio 207/2024 ha portato definitivamente gli scaglioni Irpef da 4 a 3 ma che ai fini dell'addizionale comunale Irpef gli enti hanno la possibilità o di adeguarsi ai tre scaglioni oppure dal 2025 al 2027 mantenere i 4 scaglioni;
- 4) **di approvare**, pur avendo stabilito un'unica aliquota pari alle 0,80 e un'esenzione fino a € 10.000,00, anche per l'anno 2026 i quattro scaglioni di reddito;
- 5) **di dare atto** che la copia della presente deliberazione, ai sensi del Decreto Interministeriale 31 maggio 2002 e successive modifiche e dell'art. 13, c. 15-ter, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Successivamente, stante l'urgenza di procedere,

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Benzoni B., Stefanutto B., Barbieri F.) astenuti n. 0, espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti, in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 6) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Raimondi Valter Giuseppe

Il Segretario Comunale

F.to Marzano Dott.ssa Monica

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pieranica, lì 16/01/2026

La suesposta deliberazione:

☒ ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000, n.267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to Marzano Dott.ssa Monica

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D. Lgs. 267/2000.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pieranica, lì 16/01/2026

Il Segretario Comunale

F.to Marzano Dott.ssa Monica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Pieranica, lì

Il Segretario Comunale

.....



Comune di Pieranica

Provincia di Cremona

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 2, del D. Lgs. 267/2000)

Delibera C.C. n. 37 del 20/12/2025

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Pieranica, li 20/12/2025

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Raimondi Valter Giuseppe

2) Parere in ordine alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Pieranica, li 20/12/2025

Il Responsabile Area Contabile
F.to Raimondi Valter Giuseppe